

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6197 del 01/12/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. PER LO STABILIMENTO IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR) STRADA BERGAMINO, 26 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6498 del 01/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO:

il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019 a favore della Ditta SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. SPA per lo stabilimento sito in Comune di Collecchio (PR), comprendente anche l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2019-1721 del 05/04/2019 con le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il Provvedimento unico n. 20190 del 10/12/2020 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5907 del 04/12/2020) con cui il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) della Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019;

VISTI INOLTRE:

la domanda acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/167481 del 12/10/2022, pervenuta da parte della SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. nella persona del Sig. Antonio Varoli in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento in comune di Collecchio (PR) Fraz. Madregolo, Strada del Bergamino n. 26 CAP 43044, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) dalla Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019 e smi in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica non sostanziale;

che con nota prot. Arpae n. PG/2022/168382 del 13/10/2022 è stato comunicato alla SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. SPA l'avvio del procedimento;

VISTI:

- la richiesta di relazione tecnica di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2022/168383 del 13/10/2022;
- la richiesta di pareri di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2022/168390 del 13/10/2022;
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Servizio territoriale (Arpae ST) sede di Parma prot. n. PG/2022/188165 del 16/11/2022, depositata agli atti;

- il nulla osta e la valutazione d'incidenza, espresso per quanto di competenza, dall'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale in data 17/11/2022 determinazione n. 690, trasmesso in data 18/11/2022 prot. n. 6101 ed acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/190426 del 18/11/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019 e s.m.i.;
2. l'attività industriale consiste nella "Estrazione e lavorazione ghiaia e sabbia, produzione pietrisco, emulsioni e conglomerati bituminosi";
3. la modifica si riferisce alla richiesta di considerare le emissioni E27-E28-E29 (relative ai serbatoi di stoccaggio del bitume) degli sfiati di sicurezza, ai sensi del comma 5 dell'art.272 della parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. anche alla luce degli accertamenti tecnici effettuati dalla Ditta su richiesta di Arpae. La Ditta dichiara che manterrà operativa la Procedura Operativa 9.2 "Controllo e manutenzione delle attrezzature e degli impianti", nella quale sono riportate le modalità gestionali delle operazioni di "caricamento" delle cisterne e le attività manutentive da condurre sui sistemi a carboni attivi, prevedendo, in particolare, la sostituzione dei carboni attivi almeno annualmente;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
7. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:

EMISSIONE E27-E28-E29 "Sfiato serbatoio stoccaggio bitume"

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*";

CONSIDERATO ALTRESI'

- che nella domanda di modifica AUA sopra richiamata per le matrici scarichi idrici, rifiuti e impatto acustico, la Società ha dichiarato il "*PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*";

- che nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/194685 del 25/11/2022 ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento finale, "...che la marca da bollo di euro 16,00 applicata Identificativo n. 01201910014207 e data 01/07/2022 annullata in data 24/11/2022" in relazione alla presente modifica non sostanziale è conservata presso la sede;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1721 del 05/04/2019, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-5907 del 04/12/2020** e recepita nell'AUA rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) della Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019 e modificata in modo non sostanziale dal Provvedimento unico n. 20190 del 10/12/2020 del SUAP Unione Pedemontana Parmense, a favore della SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A., nella persona del Sig. Antonio Varoli in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento nel comune di Collecchio (PR) Fraz. Madregolo, Strada del Bergamino n. 26 CAP 43044, esclusivamente per il titolo abilitativo sotto elencato:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1721 del 05/04/2019, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-5907 del 04/12/2020** e recepita nell'AUA rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) della Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019, modificata in modo non sostanziale dal Provvedimento Unico n. 20190 del 10/12/2020 del SUAP Unione Pedemontana Parmense;

"...DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE N.03 – Caldaia oleodinamica a metano per riscaldamento bitume (**Pot.600.000 Kcal/h**)

Durata ore/giorno:	8	h	
Durata giorni/anno:	180	giorni	
Altezza minima:	7	m	
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N.20 – Caldaia cabina trasformazione metano (Pot. 48.400 Kcal/h)

Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	220	giorni	
Altezza minima:	-	m	
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350m	mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: -“Produzione conglomerati bituminosi”

(Emissione autorizzata).

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	58 000	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	media 5 – massima 8	h	
Durata giorni/anno:	150	giorni	
Altezza minima:	15	m	
Inquinanti	Materiale particellare	10	mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (come NO ₂)	200	mg/Nm ³
	Ossidi di zolfo (come SO ₂)	600	mg/Nm ³
	SOV (come Carbonio Organico Totale)	150	mg/Nm ³
	IPA	0.1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 17% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%			

EMISSIONE E02: -“Produzione conglomerati bituminosi”

(Emissione autorizzata).

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	56 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h

Durata giorni/anno:	150	giorni	
Altezza minima:	15	m	
Inquinanti	Materiale particolato	10	mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (come NO ₂)	200	mg/Nm ³
	Ossidi di zolfo (come SO ₂)	600	mg/Nm ³
	SOV (come Carbonio Organico Totale	150	mg/Nm ³
	IPA	0.1	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 17% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. La portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.			

EMISSIONI dalla N. 10 alla N. 15 – Sfiati serbatoi stoccaggio materie prime

(emissioni esistenti)

EMISSIONI N. 16 e N. 17 – Serbatoi stoccaggio materie prime

(emissioni esistenti)

EMISSIONE N. 18 – Serbatoio di miscelazione materie prime

(emissione esistente)

EMISSIONI N. 21 e N. 22 – Serbatoi stoccaggio gasolio

(emissioni esistenti)

EMISSIONE N. 23 – Frantumazione inerti (frantumazione secondaria)

(emissione esistente)

Frantoio a martelli.

Le operazioni di macinazione/frantumazione devono essere effettuate ad umido

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di 5 mg/Nm³ determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

EMISSIONE N. 24 – Frantumazione inerti (frantumazione terziaria)

(emissione esistente)

Frantoio a martelli.

Le operazioni di macinazione/frantumazione devono essere effettuate ad umido

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di **5 mg/Nm³** determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

EMISSIONE N. 25 – Frantumazione inerti (frantumazione primaria)

(emissione esistente)

Frantoio a martelli.

Le operazioni di macinazione/frantumazione devono essere effettuate ad umido

Dovrà essere rispettato, ad un metro di distanza dai punti emissivi dell'impianto, un valore di polveri totali di **5 mg/Nm³** determinato secondo il metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

EMISSIONE N. 26: -“Sfiato n.2 silos stoccaggio cemento”

(Emissione esistente).

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	4	m
Materiale particellare	10 mg/Nm ³	
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente

Nell'area di piazzale in cui avviene l'attività lavorativa deve essere sempre mantenuta un'adeguata umidificazione.

Deve essere presente un ulteriore punto di innaffiamento nella zona di ingresso dei mezzi, che provveda a mantenere umidificata la strada di accesso all'azienda per una distanza di almeno 10 metri prima dell'ingresso.

Devono essere limitate le altezze di caduta durante le fasi movimentazione del materiale estratto.

Devono essere sospese le attività che possono produrre emissioni diffuse polverose durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s).

I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

All'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri.

Il materiale trasportato dovrà essere coperto (es. teloni ecc.);

Dovrà essere riportata, sul registro di autocontrollo delle emissioni, la durata (ore/giorno e giorni/anno) della fase lavorativa denominata "a freddo", recapitante all'emissione N. 01, od in alternativa alla N. 02.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **N.01-02-23-24-25** debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti scarsamente rilevanti, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SIP SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. SPA
Partita IVA/Codice fiscale:	00162770341
Sede legale:	Via del Bergamino, 16, Loc. Madregolo, 43044, Collecchio (PR)
Gestore:	Antonio Varoli Piazza
Sede locale impianti:	Via del Bergamino, 16, Loc. Madregolo, 43044, Collecchio (PR)
Coordinate UTM X:	596166
Coordinate UTM Y:	4961073
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Estrazione e lavorazione ghiaia e sabbia, produzione pietrisco, emulsioni e conglomerati bituminosi
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti (inerti, emulsioni bituminose, conglomerati bituminosi) [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	351 000 [t/anno]
Indicatore 2:	Granulato di conglomerato bituminoso utilizzato nella produzione di conglomerato bituminoso
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	50.000 t/anno

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	14 m
Temperatura media emissioni:	402 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1 250 Kg/anno
Ossidi di azoto (NOx):	25 263 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	124 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	268 800 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	32 120 Kg/anno
Ossidi di zolfo (SOx):	74 500 Kg/anno
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):	12 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Polveri del Frantoio	metodo UNICHIM n° 271 (Determinazione delle polveri atmosferiche – Metodo gravimetrico).
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente	

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve,

comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA **emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1721 del 05/04/2019, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-5907 del 04/12/2020** e recepita nell'AUA rilasciata con

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) della Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019, modificata in modo non sostanziale dal Provvedimento Unico n. 20190 del 10/12/2020 del SUAP Unione Pedemontana Parmense **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA **emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1721 del 05/04/2019, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-5907 del 04/12/2020** e recepita nell'AUA rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) della Regione Emilia Romagna con DGR 628 del 29/04/2019, modificata in modo non sostanziale dal Provvedimento Unico n. 20190 del 10/12/2020 del SUAP Unione Pedemontana Parmense.

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A., al SUAP Unione Pedemontana Parmense, al Comune di Collecchio ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/34097

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



TERMINAZIONE N. 690 DEL 17/11/2022

OGGETTO: PARCO TARO –NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVI A “RICHIESTA DI MODIFICA NON STANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – DPR 59/2013 E S.M.I. - DITTA S.I.P. SPA PER INSEDIAMENTO IN COMUNE DI COLLECCHIO”. SINADOC 2022/34097. RICHIEDENTE DITTA S.I.P. S.P.A..

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

TI:

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 “Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro”;
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano"
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;
- la D.G.R. n. 343/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)”;
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- le Direttive 79/409/CEE, 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22 settembre 2003 che individua il SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro;
- la L.R. 9/2016 “Legge Comunitaria Regionale per il 2016”;
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 “Legge Europea per il 2021”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.30/81”;



- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1203 del 21 settembre 2020 riguardante l'“Approvazione del regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale”;
- il “Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22.12.2020;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

Vista la nota prot. n. 168390 del 13.10.2022, assunta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale al protocollo n. 5442 del 13.10.2022, con la quale Arpae Sac di Parma ha trasmesso richiesta di nulla osta e valutazione di incidenza su modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta S.I.P. S.p.A. (Società Industria Pietrisco S.p.a.), relativa al sito produttivo situato in località Madregolo, comune di Collecchio, Sinadoc 2022/34097;

CONSIDERATO CHE:

- la richiesta di aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è riferita ai punti di emissione E27, E28 ed E29 relativi agli sfiati delle cisterne di stoccaggio del bitume ubicate nell'insediamento produttivo della ditta SIP S.p.a., e consta nell'eliminazione del limite emissivo di S.O.V. e del relativo obbligo di controllo annuale dell'emissione, in considerazione delle caratteristiche dello stato attuale delle emissioni e delle attività di monitoraggio e controllo effettuate, come evidenziato nelle documentazione tecnica allegata all'istanza;
- nella documentazione allegata all'istanza si evidenzia inoltre che nessuna modifica sarà apportata alle caratteristiche delle emissioni (in termini di portata, inquinanti, processi che generano l'emissione), compresi i sistemi di trattamento e gestione connessi, già autorizzate e valutate nell'ambito della Determinazione n. 226 del 26/03/2019 dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) approvato con DGR n.628 del 29/04/2019.
- si prende atto di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
- il sito produttivo è posto all'interno della Area Contigua speciale “Industrie estrattive ed attività connesse” regolamentata dall'art. 24, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale vigente del Parco Fluviale Regionale del Taro, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2019;
- il sito produttivo ricade all'interno del Sito di Rete Natura 2000 denominato ZPS/ZSC “Medio Taro” cod. IT4020021;

VISTO il modulo di prevalutazione di incidenza;

RITENUTO di provvedere in merito per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta alla modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta S.I.P. S.p.A. relativa al sito produttivo situato in località Madregolo, comune di Collecchio, Sinadoc 2022/34097;
2. Di concludere favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra descritta non determina una incidenza sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS/ZSC “Medio Taro” cod. IT4020021;
3. Di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
4. Di dare atto che la presente determina:



- va inserita nel registro delle determinazioni;
- va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
- va trasmessa al richiedente Arpae Sac di Parma;
- va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.